

Codice A2205B

D.D. 30 dicembre 2025, n. 1931

"Associazione Turris" con sede in Barbaresco (CN). Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.



ATTO DD 1931/A2205B/2025

DEL 30/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 – WELFARE

A2205B - Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale

OGGETTO: “Associazione Turris” con sede in Barbaresco (CN). Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.

Premesso che

l’Associazione in oggetto si è costituita in data 30/05/2016 con atto a rogito del Dott. Luigi Corino, notaio in Alba (CN), rep. n. 59, registrato presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Alba il 21/06/2016 al n. 2944 serie 1T;

il Presidente dell’Associazione “Turris” con sede in Barbaresco (CN), Piazza del Municipio 1, C.F. 90052970044, ha presentato istanza di iscrizione dell’Associazione medesima presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001, acquisita al prot. n. 63485 del 24/12/2025;

l’Associazione anzidetta, in coerenza con la natura e le finalità dei Soci Costituenti, persegue lo scopo di *“promuovere iniziative e progetti per la messa in rete di risorse artistiche, culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche locali, rappresentate dal collegamento con l’elemento architettonico della <<torre>> al fine di consolidare un circuito territoriale turistico a forte valenza paesaggistica per le aree geografiche delle Langhe, Roero e Monferrato”*, come meglio descritto e precisato all’articolo 2 dello Statuto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

ai sensi della D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001, modificata con D.G.R. n. 18-5603 dell’11/09/2017, a costituzione del fondo di riserva indisponibile dell’Associazione è stata vincolata una somma di denaro del valore complessivo pari a € 15.000,00 (euro quindicimila virgola zero zero), che sarà indicata in una specifica voce del passivo dello stato patrimoniale del primo bilancio di esercizio approvato;

attestato l’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del

25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- art. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione al n. 1604 del Registro Regionale delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, dell'Associazione "Turris" con sede in Barbaresco (CN), Piazza del Municipio 1. Lo Statuto della Fondazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta l'assegnazione di benefici economici.

IL DIRIGENTE (A2205B - Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale)
Firmato digitalmente da Alberto Rissolio

Allegato

ALLEGATO "C"

Rep. n. 22.926

Racc. n. 12.653

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE "TURRIS"

1. Denominazione, costituzione, sede, durata

1.1 È costituita ai sensi del Codice Civile un'associazione denominata "Turris", con sede in Barbaresco.

1.2 L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

1.3 L'Associazione è apolitica, apartitica e senza scopo di lucro.

1.4 L'Associazione avrà durata a tempo indeterminato.

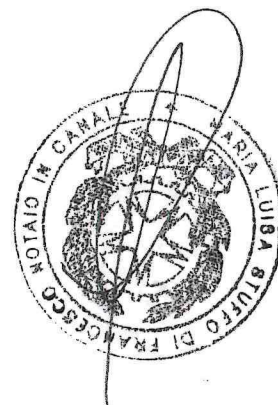
2. Finalità

2.1 Lo Scopo dell'Associazione "TURRIS" è quello di promuovere iniziative e progetti per la messa in rete delle risorse artistiche, culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche locali connotate dal collegamento con l'elemento architettonico della "torre" – individuato come nuova chiave di lettura per la costruzione di un circuito territoriale turistico a forte valenza paesaggistica per le aree di Langhe, Roero e Monferrato – con finalità di valorizzazione delle risorse in ottica di sistema, sia sotto il profilo della promozione turistica, culturale, dell'informazione, della divulgazione, della pubblicità e della comunicazione, sia sotto il profilo dell'incremento della loro fruibilità, anche attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione e recupero architettonico e/o naturalistico, l'allestimento delle location e l'individuazione di nuove destinazioni funzionali, ispirandosi a principi di condivisione e di collegamento con altre reti turistiche e culturali, anche su scala europea e internazionale.

2.2 L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

2.3 L'Associazione si propone di raggiungere il proprio scopo attraverso una serie di iniziative mirate:

- a) allo sviluppo e alla promozione turistica della realtà e delle potenzialità culturali, storiche e sociali del territorio;
- b) a sensibilizzare le Amministrazioni competenti alla promozione e allo sviluppo turistico del territorio;
- c) a svolgere fattiva opera per la creazione di reti e la realizzazione di eventi/iniziative congiunte fra più attori a supporto dello sviluppo turistico del territorio, proponendo alle Amministrazioni di riferimento interventi materiali di miglioramento estetico delle aree di competenza;
- d) a promuovere, organizzare e gestire, anche in collaborazione con altri Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, mostre, escursioni, festeggiamenti), nonché progetti di recupero finalizzati ad aumentare l'attrattività del territorio e a rendere più gradito il soggiorno di turisti, visitatori e residenti, comprese le iniziative di creazione di circuiti comuni di visita turistica e la relativa gestione dei biglietti;
- e) alla promozione e alla stesura di progetti di sviluppo locale, finalizzati al reperimento di finanziamenti pubblici e privati adeguati alla gestione



dell'Associazione e delle sue finalità, in particolare attraverso la partecipazione a Bandi Pubblici e l'elaborazione di progetti da sottoporre, anche in partnership, alle autorità locali, nazionali e comunitarie, pubbliche e private, per l'ottenimento di contributi.

2.4 L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, intraprendere tutte le iniziative e le attività funzionali alla realizzazione dello scopo in oggetto.

2.5 Per la realizzazione di quanto sopra, l'Associazione può svolgere, direttamente o tramite terzi, ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità, assumere e concedere garanzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute utili per il raggiungimento dello scopo.

3. I soci

3.1 Sono ammesse a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e le organizzazioni pubbliche e/o private che accettano gli articoli dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno, che ne condividono le finalità e si impegnano concretamente per realizzarle; in particolare le Amministrazioni Pubbliche potranno aderire all'Associazione solo qualora sul loro territorio sia presente, storicamente, l'elemento architettonico della "torre" che contraddistingue il filo conduttore dell'attività promozionale dell'Associazione stessa.

3.2 Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. L'ammissione a socio, pertanto, è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, da comunicare all'Assemblea.

3.3 Sono previste due categorie di soci:

- **Soci Fondatori**, coloro che partecipano all'atto costitutivo;
- **Soci Ordinari**, coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea.

3.4 L'ammissione all'Associazione si richiede inoltrando domanda scritta dalla quale deve risultare:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale nel caso di persone fisiche;
- b) ragione sociale, luogo e data di costituzione, sede legale ed eventuale domicilio, codice fiscale, tipo di attività esercitata nel caso di organizzazioni private e/o pubbliche;
- c) dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione totale ed incondizionata dell'Atto Costitutivo, delle disposizioni dello Statuto, delle norme e degli eventuali Regolamenti, delle deliberazioni già adottate dagli Organi dell'Associazione.

3.5 Sulla domanda di adesione all'Associazione decide, in modo inappellabile, il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme eventualmente stabilite dal Regolamento deliberato dall'Assemblea. L'eventuale ricusazione della domanda può essere motivata a chi l'ha sottoposta, ma non è soggetta ad impugnazione.

4. Diritti degli associati

4.1 Ad ogni associato fanno capo i seguenti diritti:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; _____
- b) intervenire nelle Assemblee e prendere parte alle relative discussioni; _____
- c) esercitare il diritto al voto nelle Assemblee; _____
- d) impugnare le delibere assembleari contrarie allo Statuto, ai regolamenti o alla legge; _____
- e) candidarsi per ricoprire le cariche associative; _____
- f) esaminare il Libro delle adunanze delle Assemblee e il Libro dei Soci, ed ottenerne estratto, previo pagamento delle relative spese. _____

5. Obblighi degli associati

5.1 Ad ogni associato fanno capo i seguenti obblighi: _____

- a) osservare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti e delle delibere regolarmente adottate dagli organi associativi; _____
- b) partecipare alle attività associative, alle riunioni, manifestazioni ed iniziative promosse dall'Associazione; _____
- c) effettuare il conferimento delle quote associative di pertinenza, comprese le eventuali maggiori somme fissate dall'Assemblea; _____
- d) pagare eventuali penalità previste dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento, risarcire l'Associazione dei danni e delle perdite subite a causa delle proprie inadempienze; _____
- e) attenersi alle decisioni adottate dalla maggioranza in Assemblea e a quelle statutariamente attribuite al Consiglio Direttivo; _____
- f) evitare ogni manifestazione e attività che possano danneggiare il patrimonio, l'operatività e l'immagine dell'Associazione. _____

6. Perdita della qualità di socio e cause sottostanti

6.1 La qualità di socio si perde per decesso se persona fisica o per estinzione dei soci nel caso di organizzazione privata e/o pubblica, per recesso volontario, per decadenza, per esclusione o per scioglimento dell'Associazione. _____

6.2 La qualità di socio può essere perduta anche nel caso in cui: _____

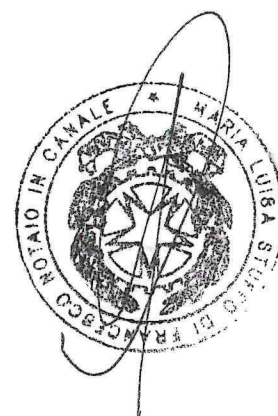
- a) non si effettui il versamento della quota associativa annuale entro la scadenza; _____
- b) vengano meno i requisiti per essere socio eventualmente richiesti dal Regolamento dell'Associazione, che potrà essere redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea generale; _____
- c) non si ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali; _____
- d) si svolga attività in concorrenza o contraria agli interessi dell'Associazione; _____
- e) l'operato del socio, in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione o causa di dissidi e disordini tra gli associati, si traduca in danno morale e materiale per l'Associazione stessa. _____

6.3 La perdita della qualità di socio, una volta deliberata e resa definitiva, deve essere annotata sul Libro dei Soci e comunicata agli altri associati. _____

7. Recesso del socio

7.1 La facoltà di recesso può essere esercitata dall'interessato in ogni momento, ma decorre soltanto a partire dall'inizio del nuovo esercizio purché sia fatta almeno sei mesi prima. _____

7.2 Il socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata A.R. o PEC sei mesi prima dell'inizio dell'esercizio nel quale intenda recedere; il recesso decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. _____



7.3 Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso delle quote associative versate né all'abbuono di quelle dovute per l'esercizio in corso ed ha comunque l'obbligo di mantenere gli impegni, anche economici, precedentemente concordati e di regolarizzare ogni sua posizione debitoria.

7.4 Al Consiglio Direttivo spetta accertare se l'istanza di recesso sia accettabile in ragione di cause giudicate legittime, deliberando quindi l'approvazione del recesso da parte del socio.

8. Esclusione del socio

8.1 Costituiscono cause di esclusione dei soci, operanti di diritto, quelle di cui alla previsione dell'art. 2533 del Codice Civile.

8.2 Sono altresì cause di esclusione la violazione degli obblighi statutari fissati dall'art. 5 ed ogni grave e colpevole inosservanza del Regolamento eventualmente approvato o dei provvedimenti regolarmente deliberati dagli Organi Associativi, nonché il rifiuto dell'associato, opposto senza giustificato motivo, dopo sollecito e diffida del Consiglio Direttivo, al pagamento di eventuali debiti verso l'Associazione.

8.3 Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; la deliberazione deve prendersi a maggioranza semplice degli associati, non computandosi nel numero di questi l'associato da escludere, consentendogli facoltà di replica.

8.4 La deliberazione di esclusione è notificata al socio mediante raccomandata A.R., fax o posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

8.5 Il ricorso contro l'esclusione, a pena di decadenza, deve essere notificato al Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo Raccomandata A.R., fax o posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, e può essere proposto all'assemblea entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della deliberazione. La presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo dell'esclusione e il suo eventuale accoglimento non dà diritto a risarcimento di danni.

8.6 Il socio escluso per il mancato pagamento delle quote sociali potrà essere riammesso previo integrale versamento delle quote arretrate.

8.7 Il socio escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative versate né all'abbuono di quelle dovute per l'esercizio in corso ed ha comunque l'obbligo di mantenere gli impegni, anche economici, precedentemente concordati.

8.8 L'esclusione, una volta deliberata e resa definitiva, deve essere annotata sul Libro dei Soci e comunicata agli altri associati.

9. Organi

9.1 Sono organi dell'Associazione:

a) L'assemblea dei soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) l'Organo di Controllo e il Revisore dei Conti;

d) I Comitati (qualora nominati).

10. Assemblea dei soci

10.1 L'Assemblea Generale costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto e agli eventuali Regolamenti, obbligano tutti gli associati, anche quelli assenti o dissenzienti.

10.2 L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio direttivo, in via ordina-

ria almeno una volta all'anno entro il mese di giugno per l'approvazione del Bilancio d'esercizio (o Conto Consuntivo) ed in via straordinaria dal Presidente ogni qual volta lo stesso lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento delle quote. —

10.3 L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o temporaneo impedimento, nell'ordine dal Vice Presidente, qualora nominato, o dal membro più anziano di carica del Consiglio. —

10.4 In occasione di ogni Assemblea, viene eletto un Segretario tra i presenti che provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. —

10.5 Le deliberazioni dell'Assemblea generale vengono fatte risultare da appositi verbali redatti dal Segretario, trascritti nel Libro delle adunanze dell'Associazione numerato in ciascun foglio e firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta. —

10.6 Partecipano all'assemblea con diritto di voto i soci iscritti all'associazione in regola con il pagamento della quota sociale annua. —

10.7 Ciascun socio, in caso di impedimento, può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio può rappresentare fino ad un massimo di 5 (cinque) soci. —

10.8 Ogni associato ha diritto ad un solo voto. È da considerarsi valevole il principio del voto singolo che spetta a tutti i soci maggiorenni. —

11. Funzionamento dell'Assemblea

11.1 Le sedute dell'Assemblea si tengono di regola presso la sede dell'Associazione; essa può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo nella Regione Piemonte. —

11.2 L'avviso di convocazione, con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione (sia in prima sia in eventuale seconda convocazione) nonché dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, ai Soci e all'Organo di Controllo e Revisione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione (lettera raccomandata, fax o e-mail), almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. —

Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore. Copia dell'avviso viene trasmesso anche ai membri del Consiglio Direttivo. —

11.3 *Quorum costitutivo.* L'Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci in proprio o per delega e in seconda convocazione è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega. —

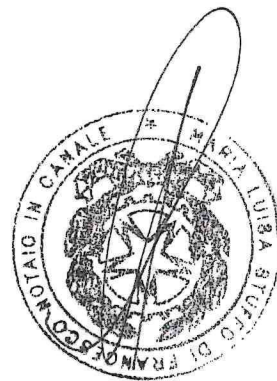
Quorum deliberativo. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. —

In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente o di chi presiede. Sono fatte salve le diverse maggioranze previste dallo Statuto per lo scioglimento dell'Associazione e per le modifiche statutarie. —

11.4 È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. —

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pur trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. —

11.5 Di tutte le delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante af-



fissione nella sede operativa dell'associazione del relativo verbale. _____

12. Attribuzioni dell'Assemblea dei soci _____

12.1 All'Assemblea spetta una generale funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività dell'Associazione, nonché di salvaguardia delle sue finalità. _____

12.2 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea: _____

- a) la nomina e la revoca del Presidente e del Vice Presidente; _____
- b) la nomina e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo; _____
- c) la definizione degli obiettivi e le linee guida dell'attività dell'Associazione; _____
- d) l'approvazione del Bilancio d'esercizio o conto consuntivo; _____
- e) la nomina dell'Organo di Controllo e/o Revisione, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 17; _____
- f) la delibera in merito agli atti di straordinaria amministrazione (investimenti e disinvestimenti immobiliari, contrazioni di mutui); _____
- g) la delibera su modifiche statutarie, previa approvazione da parte degli organi competenti dei Soci, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti; _____
- h) la delibera per lo scioglimento anticipato dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 dei componenti e la contestuale nomina del Liquidatore; _____
- i) la delibera di approvazione dei regolamenti e delle loro modifiche; _____
- j) stabilire l'importo delle quote sociali annue ed i termini del relativo versamento; _____
- k) la delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo statuto. _____

13. Consiglio Direttivo _____

13.1 Il Consiglio Direttivo, cui è affidata l'amministrazione dell'associazione, è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, nominati dall'Assemblea, di cui: _____

- il Presidente eletto dall'Assemblea su proposta del Comune di Barbaresco;
- gli altri membri scelti ispirandosi a principi di rappresentanza delle aree geografiche dei soci. _____

Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina, compresa quella del Presidente, vengono effettuate nell'atto costitutivo.

13.2 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. _____

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica per cinque anni; alla scadenza i membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti. _____

13.3 I consiglieri che, senza giustificato motivo scritto e comunicato almeno 24 (ventiquattro) ore prima del Consiglio, non intervengano per due sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, sono considerati decaduti.

13.4 Rientra nelle competenze del Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo: _____

- a) predisporre le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilendone le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllandone l'esecuzione stessa; _____
- b) decidere sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla collaborazio-

- ne con terzi; _____
- c) redigere il Bilancio d'esercizio (o Conto Consuntivo) e della relativa relazione sull'attività svolta e sottoporlo all'Assemblea per l'approvazione; _____
- d) predisporre il Regolamento dell'Associazione e le sue eventuali modificazioni; _____
- e) delibera sull'assunzione del personale e/o di collaboratori esterni; _____
- f) delibera in merito alla costituzione dei comitati di cui all'art. 18; _____
- g) proporre all'Assemblea l'adozione di modifiche statutarie; _____
- h) deliberare in merito all'ammissione dei nuovi soci; _____
- i) deliberare su ogni altro oggetto che non sia per legge o per Statuto di competenza di altri organi. _____

13.5 Il Consiglio Direttivo può delegare propri poteri ed attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti. _____

14. Funzionamento del Consiglio Direttivo _____

14.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente (o in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente) almeno una volta all'anno entro il mese di giugno per l'approvazione della bozza di Bilancio d'esercizio o Conto Consuntivo da sottoporre per approvazione all'Assemblea, e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno due componenti. _____

14.2 La convocazione è effettuata dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata, telefax o e-mail da inviarsi a tutti i membri almeno tre giorni prima della riunione, salvi i casi di urgenza nei quali la convocazione può avere luogo, anche a mezzo telegramma, telefax o e-mail, con preavviso di almeno ventiquattro ore. _____

14.3 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario verbalizzante. _____

15. Consiglio Direttivo: cooptazione membro _____

15.1 Qualora un componente del Consiglio Direttivo intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente, specificando i motivi, che ne darà informazione al Consiglio Direttivo. _____

15.2 In caso di morte, dimissioni o cessazione dalla carica dei Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo potrà: _____

- provvedere alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla successiva Assemblea Ordinaria che provvederà alla loro ratifica o sostituzione; il Consigliere la cui cooptazione viene ratificata in Assemblea rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha cooptato; _____

- proporre all'Assemblea dei soci, nella prima riunione utile, l'elezione di un nuovo componente del Consiglio Direttivo. _____

15.3 Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e dovrà essere convocata l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio. _____

16. Presidente del Consiglio Direttivo _____

16.1 Il Presidente è nominato dall'Assemblea e dura in carica per lo stesso tempo stabilito per l'organo amministrativo. _____



16.2 Il Presidente, cui spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede con diritto di voto le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, stabilendone l'ordine del giorno. —

16.3 Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi, intrattiene i rapporti con gli istituti di credito, può effettuare operazioni bancarie e finanziarie, con facoltà di delega. —

16.4 Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Il Presidente, entro trenta giorni dalla conclusione del suo mandato, è tenuto a dare consegne finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti. —

16.5 Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. —

16.6 Il Vice Presidente è nominato dall'Assemblea e rimane in carica per lo stesso tempo stabilito per l'organo amministrativo. —

16.7 In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi viene sostituito — anche nella rappresentanza legale dell'Associazione — dal Vice Presidente, qualora nominato, e, nel caso di sua assenza o impedimento, questi è sostituito dal membro più anziano di carica del Consiglio. —

17. Organo di Controllo e Revisore dei Conti

17.1 L'Assemblea nomina un Organo di controllo, che può essere in forma collegiale o monocratica. —

Se è collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dall'Assemblea che nomina altresì il Presidente dell'Organo di Controllo. —

17.2 I componenti restano in carica per 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina, e possono essere riconfermati. —

17.3 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti effettivi e almeno uno dei componenti supplenti. —

17.4 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. —

17.5 Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. —

17.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. —

17.7 L'Associazione può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione. La revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro ministeriale. Diversamente la revisione viene affidata ad un Organo di revisione, collegiale o monocratico, la cui nomina segue le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

17.8 L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

17.9 L'Assemblea determina l'emolumento annuo dei membri dell'Organo di Controllo al momento della loro nomina, per l'intero periodo di durata nella carica.

18. I Comitati

18.1 Il Consiglio di Direttivo può istituire Comitati con funzioni consultive, definendo i compiti, le attribuzioni e nominandone i componenti e il Presidente. I Comitati scadono con il Consiglio che li ha istituiti o entro il minor termine loro assegnato in sede di istituzione.

18.2 Ulteriori previsioni per la regolamentazione di tali organismi possono essere contenute nel Regolamento Generale, ove predisposto.

19. Patrimonio

19.1 Il Patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- eventuali beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;

- contributi, erogazioni e lasciti da parte dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche, organismi internazionali e persone fisiche;

- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

19.2 Il Patrimonio dell'Associazione è pure incrementato per effetto di acquisizioni avvenute a qualunque titolo, donazioni, legati, eredità ricevute.

19.3 All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

19.4 La quota associativa non può essere trasferita ad altri e non può essere oggetto di rivalutazione.

19.5 La quota associativa annuale viene determinata annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, entro il mese di giugno in occasione dell'approvazione del Bilancio d'esercizio o Conto Consuntivo, e deve essere versata entro 30 (trenta) giorni dalla delibera assembleare o nel diverso termine da questa previsto.

20. Esercizio e bilanci

20.1 L'Associazione non ha scopo di lucro. I bilanci devono essere redatti osservando i principi di unità annualità, universalità ed integrità, veridicità, e pubblicità.

Eventuali avanzi di gestione di esercizio devono essere accantonati per essere destinati al potenziamento dell'attività futura.

20.2 L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

20.3 Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 giugno di ogni an-



no, il Consiglio Direttivo redige il bilancio d'esercizio e la relativa relazione sull'attività svolta, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto, per quanto applicabile, dal codice civile in materia di redazione di bilancio e lo sottopone all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

20.4 Il Bilancio d'esercizio deve essere sottoposto dal Consiglio Direttivo all'esame dell'Organo di Controllo e di Revisione dei conti (qualora nominato) L'Organo di controllo esprime e di Revisione (qualora nominato), con Relazione scritta destinata all'assemblea, il proprio parere in ordine all'approvazione del Bilancio.

21. Scioglimento

21.1 L'Associazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile.

21.2 La delibera per la proposta di scioglimento dell'Associazione alle competenti autorità amministrative deve ottenere il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.

21.3 L'Assemblea nomina un liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione dell'Associazione.

21.4 L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del Codice Civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio.

22. Disposizioni finali

22.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto sono richiamate le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Bodrito Roberto

F.to Maria Luisa Stuffo Notaio

